

- OGGETTO:**
- 1) Proroga della FASE 2 di cui alla ns. Circ. 6/2011 (cantieri nel MUT)
 - 2) modifiche alla L.R.1/2004
 - 3) aggiornamento della procedura Congruità Privati.

1) Proroga della FASE 2 di cui alla ns. Circ. 6/2011 (cantieri nel MUT),

Ricordiamo che dalla denuncia relativa al mese di Maggio, come già avviene da tempo in altre zone d'Italia, l'elenco anagrafico dei cantieri NON è più liberamente compilabile dall'impresa o dal suo consulente, ma viene precompilato dalla Cassa Edile sulla base delle Denunce di Nuovo Lavoro (DNL) inviate dal sito internet www.cassaedilepg.it. L'unico campo modificabile dell'elenco dei cantieri rimane quello per segnalare la "cessazione/chiusura definitiva" del singolo cantiere.

Con la denuncia relativa al mese di Agosto si è entrati nella "fase 2" che si caratterizza per due aspetti:

- a) l'impresa deve avere almeno un cantiere attivo censito in Cassa Edile cioè precedentemente comunicato tramite la citata DNL (al momento sono escluse da tale obbligo solo le imprese che non hanno operai alle proprie dipendenze, ma solo impiegati iscritti al Prevedi);
- b) l'impresa od il consulente dovranno ripartire le ore lavorate dagli operai tra i vari cantieri, tuttavia, in caso di errori, tale ripartizione rimane modificabile e non vincolante ai fini della certificazione della regolarità/congruità contributiva infatti la Cassa Edile, anche per questa seconda fase, continuerà a chiedere/consentire l'invio delle retribuzioni dei cantieri con l'attuale mod. CESFP.

Attenzione: con il CESFP è modificabile solo la ripartizione delle ore e delle retribuzioni tra i vari cantieri, ma non l'elenco dei subaffidatari presenti nel cantiere in un determinato periodo.

Tutte le imprese ed i loro consulenti possono conoscere quanti e quali cantieri la Cassa Edile ha censito, e proporrà nel MUT, accedendo all'apposita sezione della "area riservata" dello "sportello on line" del sito www.cassaedilepg.it.

Preso atto di alcune difficoltà operative, recentissime direttive Nazionali offrono la possibilità di un rinvio dell'applicazione della "fase 3" (obbligo di ripartizione delle ore lavorate, vincolante e non modificabile ai fini della certificazione della regolarità/congruità contributiva) pertanto la citata "fase 2", che avrebbe dovuto concludersi con la denuncia MUT relativa al mese di Novembre, è prorogata almeno fino al mese di Marzo 2012.

2) modifiche alla L.R. 1/2004

L'art.60 della L.R. n.8 del 16/9/2011 ha semplificato il testo e quindi l'interpretazione del comma 1 dell'art.11 della L.R.1/2004 precisando che il limite di 50.000 euro, dal quale nasce l'esigenza del Certificato di Congruità per l'agibilità, deve essere valutato sulla base del computo metrico estimativo dell'intera opera, comprensivo di costi ed oneri per la sicurezza.

3) Aggiornamento della procedura Congruità Privati (mod. CESFP)

Sono stati apportati alcuni piccoli ma significativi aggiornamenti alla procedura di Certificazione della Congruità necessaria ai fini dell'agibilità (di cui alla L.R.1/2004) allo scopo di rendere tale Certificato più trasparente e di agevole interpretazione per i terzi.

Il Certificato di congruità continuerà ad essere richiesto come avviene oggi "per appalto": ogni impresa o lavoratore autonomo Affidatario (cioè che ha un contratto diretto con il Committente - proprietario dell'opera), che abbia svolto lavori edili, chiede il Certificato di Congruità per la parte di lavori relativa al proprio contratto con il Committente, sia essa eseguita direttamente o tramite subaffidamenti di qualsiasi natura (subappalto, fornitura con posa in opera, nolo a caldo, ecc.).

Quando l'opera non è terminata ed il cantiere non è chiuso, e vi è la regolarità e la congruità per il singolo appalto, il Certificato viene rilasciato normalmente con piena validità ed efficacia ma non per l'agibilità (perché l'opera non è finita e verrà terminata da altri soggetti individuati dal Committente).

Quando l'opera giunge al suo completamento ed il Committente vuole acquisire l'agibilità, dovrà essere fornito alla Cassa Edile (preferibilmente assieme all'ultimo mod.CESFP) il riepilogo di tutti i soggetti Edili e Non edili che hanno partecipato ai lavori in base ad un contratto diretto con il Committente.

Se oltre alla regolarità e congruità del singolo appalto, vi è anche la regolarità e congruità complessiva del cantiere, il Certificato verrà rilasciato con l'indicazione che è valido per l'agibilità.

Per eventuali ulteriori approfondimenti e chiarimenti su questo punto rinviamo all'esempio riportato in allegato.

Allo scopo di rendere il più semplice possibile l'introduzione di tali novità la Cassa Edile sta organizzando alcuni **incontri informativi** e tutti i particolari di tali incontri verranno comunicati con apposite circolari e pubblicati nel sito internet www.cassaedilepg.it.

Nel confermare la ns. disponibilità per ogni ulteriore informazione o eventuali chiarimenti (preferibilmente all'indirizzo e-mail infodurc@cassaedilepg.it), salutiamo cordialmente.

Perugia, 15 dicembre 2011


Il Presidente
(Maria Grazia Falcini)



Approfondimento con esempio applicativo
della nuova procedura Congruità Privati (mod. CESFP)

I **cantieri pubblici** sono generalmente caratterizzati dall'individuazione di un'unica impresa Affidataria la quale può procedere alla realizzazione dell'opera con la collaborazione di vari soggetti esecutori (imprese e lavoratori autonomi) subaffidatari della cui regolarità è corresponsabile.

Esempio:



In questo caso serve UN solo Certificato di congruità per "Beta" che al suo interno riporterà i propri dati e quelli di "Tizio" e "Caio".

I **cantieri privati**, a differenza di quelli pubblici, sono spesso caratterizzati, oltre che dai soliti subaffidamenti dell'impresa Affidataria principale, anche da una molteplicità di appalti/affidamenti diretti tra il Committente ed alcuni specifici soggetti esecutori.

Esempio:

Il Sig. Mario Rossi (Committente) decide di costruire la sua nuova casa ed il computo metrico estimativo è di circa 200.000,00 euro.


Invece di affidare tutto il lavoro ad un'unica impresa decide di fare 3 contratti distinti come segue:

- ❖ Impresa "Beta" per 180.000 euro di lavori vari (edili e non edili),
- ❖ Impresa "Gamma" per 12.000 euro di lavori impiantistici,
- ❖ Impresa "Delta" per 8.000 euro di lavori impiantistici.

Allo scopo di fornire un esempio sufficientemente aderente alla realtà, ipotizziamo anche che l'impresa "Beta" subaffidi parte dei lavori; la situazione risulta quindi essere la seguente:

- ❖ L'impresa "Beta" esegue direttamente 175.000 euro di lavori edili, e subaffida
 - al lav. autonomo "Tizio" lavori di scavo e movim. terra (=lavoro edile) per 2.000 euro,
 - al lav. autonomo "Caio" la realizzazione dell'impianto elettrico per 3.000 euro,
- ❖ L'impresa "Gamma" esegue direttamente 12.000 euro dell'impianto termico.
- ❖ L'impresa "Delta" esegue direttamente 8.000 euro dell'impianto idraulico.

Tutto ciò può essere schematizzato nel modo seguente:



In questo caso servirà:

- per "Gamma" e "Delta" non può essere richiesto il Certificato di congruità in quanto entrambe svolgono interamente lavori NON edili.
- ✓ 1 Certificato di congruità per l'appalto dell'impresa "Beta"

Nella richiesta dovranno esserci almeno la sez.B di "Beta" e quella di "Tizio" + l'indicazione di "Caio" nella sez.D in quanto subaffidatario non-edile.

N.B.: in questo modo il certificato di congruità dell'appalto "Beta" sarà valido ed efficace a tutti gli effetti ma non per l'agibilità perché, ai fini dell'agibilità, è necessario che sia fornito alla Cassa Edile il quadro completo di tutti i lavori necessari al completamento dell'opera. Per questo, quando l'opera giunge al suo completamento ed il Committente vuole acquisire l'agibilità, dovrà fornire alla Cassa Edile il riepilogo di tutti i soggetti Edili e Non edili che hanno partecipato ai lavori.

Nel ns. esempio possiamo ipotizzare che l'impresa "Beta" sia l'appaltatrice principale pertanto, quando chiude definitivamente il cantiere, nella sua richiesta del Certificato di Congruità, essa possa

indicare/riepilogare nella sez.E che nel cantiere vi sono state anche l'impresa "Gamma" per 12.000 euro e l'impresa "Delta" per 8.000 euro di lavori impiantistici.

In questo caso, se vi è regolarità e congruità del singolo appalto "Beta", questa riceverà il Certificato che sarà valido ed efficace a tutti gli effetti ma non per l'agibilità; se oltre alla regolarità e congruità del singolo appalto, vi è anche la regolarità e congruità complessiva del cantiere, il Certificato verrà rilasciato con l'indicazione che è valido per l'agibilità.

I requisiti per avere un Certificato idoneo anche ai fini dell'agibilità ai sensi della L.R.1/2004 sono:

1. l'importo totale dei lavori eseguiti deve essere compatibile con l'opera realizzata;
2. l'incidenza della manodopera deve essere compatibile con l'opera realizzata (si ricorda che la manodopera Edile è normalmente intorno al 25-30% del valore dell'intera opera).